

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

6. Esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto.

Art.9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; - provvede al disbrigo della corrispondenza;- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;- predisponde lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;- è a capo del personale.

Art.10

Tesoriere

Il Tesoriere:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Art.11

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.